



Istituto Comprensivo "VALLO LUCANIA-NOVI VELIA"
via Ottavio De Marsilio 18 -
84078 Vallo della Lucania (SA)
tel 0974717333 codice fiscale
93028080658
codice meccanografico SAIC8BL004 - codice univoco UF246V
E-mail PEI: saic8bl004@istruzione.it – PEC
saic8bl004@pec.istruzione.it<http://www.icvallonovi.edu.it>

DISCIPLINARE TECNICO-ORGANIZZATIVO A.S. 2021/22 PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO VALLO DELLA LUCANIA – NOVI VELIA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COVID-19

Premesso che

- il l'Istituto Comprensivo Vallo della Lucania – Novi Velia si impegna a dare attuazione alle indicazioni fornite dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) per il settore scolastico e alle linee guida stabilite a livello nazionale per la ripresa delle varie attività didattiche (Piano Scuola 2021/22), secondo le specificità e le singole esigenze connesse alle peculiarità e alle necessità dell'Istituto, anche attraverso la collaborazione con gli Enti Locali, per l'organizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno delle due sedi e garantire la salubrità degli ambienti;
- la Dirigente scolastica (che esercita le funzioni di datore di lavoro) è tenuta ad informare tutto il personale/terzi (interno ed esterno all'Istituto), gli studenti e le famiglie degli alunni e delle alunne sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, attraverso informazioni dirette ed una costante ed aggiornata pubblicazione di documenti e circolari nell' apposita area predisposta sul sito WEB istituzionale;
- sono programmate iniziative di informazione/formazione ed aggiornamento specifiche per il personale e per gli studenti allo scopo di fornire la più ampia e consapevole informazione sulle misure di prevenzione sanitarie COVID e sulle modalità organizzative per la gestione dell'emergenza;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPCM del 7 Agosto 2020

VISTO il Piano Scuola 2021/22 allegato al DM 257 del 6 agosto 2021

VISTO il Decreto Legge n° 73/2021 convertito in Legge n° 106/2021

VISTE la Nota di accompagnamento alle indicazioni del CTS prot. N° 1107 del 22 luglio 2021; VISTO il D.L. n° 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche..." del 06/08/21;

VISTA la Nota di accompagnamento al D.L. 111/2021 del Capo Dipartimento (Nota n° 1237 del 13/08/2021)

VISTO il Protocollo d'intesa (del 14/08/2021) tra Ministero dell'istruzione e OO.SS. per garantire l'avvio dell'a.s. 2021/22

TENUTO CONTO delle indicazioni emerse durante la Conferenza dei servizi del 31.08.2021 indetta dal Ministero dell'Istruzione con i dirigenti scolastici, per l'avvio dell'anno scolastico 2021/22

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19 che si ritiene essenziale richiamare nelle principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) a livello nazionale, con le relative indicazioni per i Dirigenti scolastici nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca e dalle norme sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.

TENUTO CONTO che il COVID-19 rappresenta attualmente un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria:

SAIC8BL004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003530 - 13/09/2021 - 11 - U

TENUTO CONTO che per l'a.s. 2021/22 lo svolgimento della didattica sarà in presenza;
TENUTO CONTO che, in attuazione del PROTOCOLLO D'INTESA del 14.08.2021, ogni istituto scolastico è tenuto a dare attuazione alle indicazioni fornite dal protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (A.s. 2021/22);

ADOTTA IL SEGUENTE

DISCIPLINARE TECNICO-ORGANIZZATIVO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COVID-19

In ragione di quanto previsto nel Piano Scuola 2021/22, nella Nota del Ministero dell'istruzione n°1237 del 13/08/2021 e nel Protocollo d'Intesa per l'avvio del nuovo anno scolastico 21/22, sono emanate le seguenti disposizioni a valere per le FAMIGLIE, per GLI ALUNNI E LE ALUNNE, GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE e per TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI INGRESSO/USCITA

E' fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali, chiamando quanto prima il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria locale.

E' vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (*sintomi simil-influenzali, temperatura corporea superiore 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.*) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Onde evitare gli assembramenti e garantire il distanziamento sociale, gli ingressi nelle sedi dell'Istituto saranno scaglionati temporalmente e utilizzando i percorsi differenziati evidenziati nell'apposito documento denominato " gestione ingressi sedi" .

1.a DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO DEI VISITATORI

In ottemperanza a quanto indicato nel PROTOCOLLO D'INTESA del 14.08.2021, va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente disciplinare.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ai sensi del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021 , n. 122, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** . La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). L'obbligo si applica a chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Quindi anche i lavoratori esterni sono tenuti ad avere il green pass per accedere ai locali scolastici: sia il personale delle mense, sia gli addetti alle ditte di pulizia.

I visitatori ammessi, oltre alle tradizionali procedure di controllo, misurazione della temperatura e possesso della mascherina, verranno registrati su appositi registri su cui dovranno essere indicati i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), i relativi recapiti telefonici, nonché la data di accesso e il tempo di permanenza. Il personale interno potrà accedere agli uffici negli orari e giorni che saranno successivamente comunicati osservando, rigorosamente, tutte le prescrizioni richiamate.

1.b OBBLIGO DEL GREEN PASS PER L'INGRESSO A SCUOLA PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) e di quanto previsto dall'Art. 9-ter del D.L. 111/2021. In ogni caso verrà garantito il rispetto della *privacy* del lavoratore.

Resta valida, per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla certificazione verde sopra menzionata utile a "consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività scolastico- educative", in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero della Salute prot. N°35309 del 04/08/2021. Si sottolinea che, secondo la

normativa vigente, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie ha validità fino al 30 Settembre 2021. Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione ed a quello provvisto di "certificazione verde COVID-19" deve continuare ad osservare le misure di prevenzione sanitarie oggetto del presente disciplinare, nelle modalità specificate (distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali, condizioni previste per i mezzi di trasporto) in quanto il possesso del Green Pass non rappresenta di per sé garanzia di non contagiosità.

Il D.L. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede per i dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso da parte del personale della suddetta certificazione. Secondo la normativa vigente, le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione di tale certificazione da parte del personale della scuola è qualificato come "assenza ingiustificata" con sospensione delle funzioni proprie della funzione docente e l'impossibilità di rimanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e al suddetto personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

La pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti sono organizzati per mezzo di un cronoprogramma ben definito. Tale attività viene, infine, documentata attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per le modalità di sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

In tal senso, si provvederà a:

- assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi verranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle *toilettes*;
- sottoporre a regolare detergenza e trattamento del vapore le superfici e gli oggetti (inclusi giochi, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

Nell'eventualità di un caso confermato di positività COVID-19 a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, ci si atterrà alle misure indicate dal CTS come riportate nel Piano Scuola 2021/22.

Nel caso di utilizzo di terzi di spazi dell'Istituto in orario extrascolastico a cura di Enti/Società esterne (es. Palestra), si stipuleranno precisi accordi per le misure di pulizia e sanificazione degli ambienti a carico di personale dell'Ente esterno/società stessa secondo quanto indicato da apposite convenzioni.

2. a DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli già indicati e previsti nel documento di valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno della scuola e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili verranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Alunni/e_Studenti/studentesse

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore,

mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica.

Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.

2.b DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente con l'adozione delle misure di distanziamento statico nella configurazione del layout delle aule (CTS n° 94 del 7 Luglio 2020 aggiornate nel verbale n° 34 del 12 luglio 2021) e nella zona interattiva tra la cattedra ed il banco più prossimo ad essa. Si sottolinea che l'uso della mascherina, fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, pausa merenda/pasto, situazioni specifiche per allievi disabili ecc.), è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte le situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto, garantendo al contempo frequenti ricambi d'aria insieme alle consuete e richiamate norme igieniche.

Per i docenti di sostegno, si potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il docente potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell'alunno o dal medico. L'utilizzo degli spazi ed aule dedicate al personale docente (es. aula professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico con obbligo della mascherina.

La merenda mattutina e pomeridiana si consumerà in classe e il servizio mensa sarà distribuito in diversi punti con le modalità già sperimentate, ivi compreso l'uso di spazi esterni fin quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

Attività laboratoriali

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con attenzione rivolta al luogo che sia stato opportunamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio, è inoltre utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto delle postazioni di lavoro, a parte le operazioni complesse di competenza del personale tecnico addetto.

È necessario inoltre, anche in collaborazione con le figure di prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08, impartire agli allievi un'informativa mirata, con particolare riferimento – oltre che all'illustrazione fin dai primi giorni di scuola delle norme di sicurezza previste per lo specifico laboratorio anche all'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ove previsto oltre alle disposizioni igieniche da rispettare in termini di prevenzione da COVID-19 in atto.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, prevedendo, l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser

e/o bagni).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

4. UTILIZZO AREE SPORTIVE

Per quanto riguarda le attività didattiche di scienze motorie all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che dovessero sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI

E' fondamentale garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti della scuola.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

Ogni aula scolastica è inoltre fornita di un dispositivo SanificaAria 30 Beghelli per sanificare in continuo l'aria negli ambienti civili e nel terziario, anche in presenza di persone utilizzando la tecnologia brevettata uvOxy®, progettata per garantire efficacia di trattamento e massima sicurezza.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 *"In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente"*.

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto *"Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta"*.

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202. 2.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

Il medico competente collabora con il Rettore Dirigente Scolastico, con RSPP e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-

19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata attraverso il medico competente, per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

8. **COMMISSIONE ANTICOID 19**

Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, è costituita una commissione, composta dal Dirigente scolastico e dal Referenti COVID, dal suo sostituto coadiuvatore e dai referenti Covid responsabili di sede.

Il presente DISCIPLINARE TECNICO costituisce il riferimento formale per le azioni di carattere didattico, logistico, igienico-sanitario ed organizzativo per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da COVID-19 ad integrazione del Regolamento di Istituto, del Piano per la DDI, dei Protocolli per l'avvio del precedente anno scolastico e delle circolari e relativi documenti di pertinenza già pubblicati a suo tempo.

Si raccomanda a tutto il personale, alle famiglie e agli studenti la lettura costante delle varie circolari, dei documenti pubblicati nella sezione Bacheca on line del Registro Elettronico e la consultazione periodica del portale WEB #IoTornoascuola quale sezione del sito del Ministero dell'Istruzione appositamente dedicata al rientro a scuola in presenza e sicurezza.

Il presente documento potrà subire integrazioni ed aggiornamenti in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in atto, con relativi atti e norme a cura del CTS, DPS e dei Ministeri competenti.

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Carmen Greco

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa